



**EMENDAMENTI DEI COMMISSARI DI REPUBBLICA FUTURA AL PROGETTO DI LEGGE
"DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA DURANTE LE MANIFESTAZIONI SPORTIVE"**

Emendamento modificativo dell'art.3, comma 1, lettera a)

- a) coloro che risultino denunciati per aver partecipato a episodi di violenza su persone o cose in occasione ~~e a causa~~ di manifestazioni sportive, che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza, nonché coloro che siano stati condannati, anche non definitivamente, nei ~~due~~ **cinque** anni precedenti, per le medesime condotte;

Emendamento modificativo dell'art.4, comma 2

2. Il provvedimento è ~~comunicato~~ e notificato, anche mediante strumenti telematici **o avvalendosi della collaborazione delle competenti autorità straniere**, all'interessato con l'indicazione delle ragioni di fatto e di diritto che lo giustificano, nonché della durata e delle prescrizioni imposte.

Emendamento modificativo dell'art.5, comma 4

4. La durata del provvedimento nei confronti di soggetti minori di diciotto anni non può superare i due anni ed è soggetta a revisione annuale sulla base di relazioni rilasciate ~~anche~~ dall'UOC Servizio Minori e **o dall'UOS Tutela Minori o da equivalenti enti stranieri**.

Emendamento modificativo dell'art.6

Art. 6

(Impugnazione)

1. Avverso il provvedimento amministrativo di cui all'articolo 4, l'interessato può proporre ricorso entro il termine perentorio di ~~dieci~~ **venti** giorni dalla sua notifica davanti al Giudice Amministrativo d'Appello nelle forme previste dagli articoli 29 e 34 della Legge 28 giugno 1989 n. 68 e successive modifiche. Il gravame non sospende l'esecuzione.

Emendamento modificativo dell'art.8, comma 3

3. Avverso il provvedimento di convalida l'interessato può proporre reclamo al Giudice Amministrativo d'Appello entro ~~dieci~~ **venti** giorni dalla sua ~~notificazione~~ **notifica**.

Massimo Giarola (RF) / M. M. (RF)

Emendamento modificativo dell'art.9, comma 3

Art. 9

(Attività di controllo e collaborazione)

1. Le Forze dell'Ordine sono incaricate dell'esecuzione dei provvedimenti di cui alla presente legge e dei controlli necessari alla loro osservanza.
2. Gli organizzatori delle manifestazioni e le federazioni sportive collaborano con le Forze dell'Ordine, al fine di fornire informazioni e mezzi idonei a consentire l'attuazione delle misure di sicurezza e dei divieti adottati.
3. ~~Al fine di aggiornare ed armonizzare la normativa, nonché implementare gli ambiti di riferimento, è dato mandato al Congresso di Stato, previo confronto con le Forze dell'Ordine, di adottare decreti delegati volti a modificare la presente legge.~~

Emendamento modificativo dell'art.9, comma 3, in subordine al precedente

Art. 9

(Attività di controllo e collaborazione)

1. Le Forze dell'Ordine sono incaricate dell'esecuzione dei provvedimenti di cui alla presente legge e dei controlli necessari alla loro osservanza.
2. Gli organizzatori delle manifestazioni e le federazioni sportive collaborano con le Forze dell'Ordine, al fine di fornire informazioni e mezzi idonei a consentire l'attuazione delle misure di sicurezza e dei divieti adottati.
3. Al fine di aggiornare ed armonizzare la normativa, nonché implementare gli ambiti di riferimento, è dato mandato al Congresso di Stato, previo confronto con le Forze dell'Ordine, di adottare decreti delegati volti a modificare la presente legge, **ad eccezione delle disposizioni del codice penale.**

Emendamento modificativo dell'art.10

Art. 10

(Modifica dell'articolo 90 del Codice Penale e successive modifiche)

1. Dopo il numero 3,) del comma primo, dell'articolo 90 del Codice Penale ~~e successive modifiche~~ è aggiunto il seguente numero 3 bis):
"3bis in occasione ~~e a causa~~ di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni."

Alvino Fucini *M. M. (R)*



Emendamento aggiuntivo dell'art. 10 bis

Art. 10 bis

(Dimensione delle manifestazioni sportive)

1. Gli organizzatori delle manifestazioni sportive di cui all'art. 2 sono tenuti, almeno 90 giorni prima dell'inizio della manifestazione, a comunicare al Reparto Comando della Gendarmeria il sito o i siti sedi di svolgimento della manifestazione nonché il numero di presenze atteso in termini di pubblico pagante e non pagante.
2. Nel caso in cui la manifestazione sportiva si svolga nell'arco di più giornate o su più siti le informazioni di cui al comma 1 sono trasmesse per ciascuna giornata e per ciascun sito.
3. Nel caso di manifestazioni sportive che si svolgono in esterno il Reparto Comando della Gendarmeria può richiedere agli organizzatori di allegare alla comunicazione di cui al comma 1 documentazione anche cartografica atta a dimostrare la compatibilità in termini di sicurezza del numero di spettatori atteso con il sito scelto/i siti scelti per la manifestazione.
4. Il Reparto Comando della Gendarmeria, anche nel caso di mancata comunicazione di cui al comma 1 o di mancata trasmissione della documentazione di cui al comma 3, ritenuto motivatamente il sito o i siti della manifestazione sportiva non compatibili in termini di sicurezza col numero di pubblico atteso, può imporre all'organizzatore un limite massimo di accessi al sito/ai siti della manifestazione. È onere dell'organizzatore della manifestazione dimostrare l'efficacia e porre in essere le misure atte a contenere il numero del pubblico secondo le disposizioni del Reparto Comando della Gendarmeria.

Emendamento aggiuntivo dell'art. 10 ter

Art. 10 ter

(Servizio di Sicurezza Aggiuntivo)

1. Il Reparto Comando della Gendarmeria, anche a seguito della comunicazione di cui all'art. 10 bis comma 1, può motivatamente e con congruo anticipo richiedere all'organizzatore della manifestazione sportiva la predisposizione di un Servizio di Sicurezza Aggiuntivo costituito da personale privato in numero adeguato, formato ed esclusivamente adibito, nel corso della manifestazione, a mansioni di sorveglianza e sicurezza.
2. L'organizzatore della manifestazione sportiva è tenuto a trasmettere con congruo anticipo al Reparto Comando della Gendarmeria i nominativi del personale adibito al Servizio di Sicurezza Aggiuntivo unitamente alla documentazione che ne comprovi la specifica formazione, la regolarità della posizione lavorativa e la copertura assicurativa. Il Reparto Comando della Gendarmeria deve esprimere in forma scritta il proprio assenso o diniego all'utilizzo del personale proposto.
3. Gli oneri per l'allestimento del Servizio di Sicurezza Aggiuntivo di cui al comma 1 sono a carico dell'organizzatore della manifestazione sportiva.

Miriam Fariello

Mardi (RF)

4. Il personale del Servizio di Sicurezza Aggiuntivo di cui al comma 1 deve essere riconoscibile nel corso della manifestazione sportiva tanto dal pubblico quanto dalle Forze dell'Ordine.

Emendamento aggiuntivo dell'art. 10 quater

Art. 10 quater

(Costi dei servizi di ordine pubblico)

1. Qualora per la natura della manifestazione sportiva si renda necessario approntare specifici servizi di ordine pubblico da parte delle Forze dell'Ordine a causa, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, di particolare assembramento di pubblico, l'organizzatore della manifestazione sportiva è tenuto a concorrere alle spese per un importo da stabilirsi in base al numero di uomini da impiegare ed agli orari di effettuazione dei servizi. Il costo orario per ciascun militare o milite è stabilito da apposito Regolamento del Congresso di Stato e l'importo del costo complessivo non è soggetto a limiti superiori o riduzioni di sorta.

2. La determinazione del numero di uomini da impiegare nei servizi di ordine pubblico nonché la determinazione dell'entità del concorso alle spese per i servizi di cui al presente articolo spetta al Reparto Comando della Gendarmeria al quale l'organizzatore della manifestazione sportiva è tenuto ad inoltrare la richiesta dei servizi almeno 90 giorni prima dell'inizio della manifestazione.

IV COMUNE
27.02.2026
ore 19:50

Depositato in data



Alizavanna Pavesi (RF)
(P. 1)